

STATUTO

COOPERATIVA LA PROVVIDENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAFRANCA DI VERONA VR VIA
CAVOUR 38

Numero REA: VR - 302214

Codice fiscale: 03007980232

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B
all'atto n. 32707
di repertorio, ✓

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita la Società cooperativa denominata "Cooperativa
La Provvidenza Società cooperativa sociale".-----

-----Art. 2 (Sede)-----

La società cooperativa ha sede nel Comune di Villafranca di
Verona (VR) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione
eseguita presso il Registro delle Imprese.-----

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere
ovunque unità locali operative, ovvero di trasferire la sede
sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.-----

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi
secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da
quello sopra indicato.-----

-----Art. 3 (Durata) -----

La società cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà
essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto
di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

-----Art. 4 (Scopo mutualistico)-----

1) La società cooperativa, conformemente alla legge 381/91, è
retta e disciplinata secondo il principio della mutualità
senza fini di speculazione privata e ha lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,
soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti
socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale
delle risorse umane e materiali a disposizione.-----

2) La società cooperativa si ispira ai principi di mutualità,
di solidarietà, di democraticità e si propone la gestione in
forma di impresa dei servizi socio - sanitari, culturali ed
educativi di cui al successivo art. 5).-----

3) La società cooperativa, per poter curare nel miglior modo
gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e
culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con
altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e
organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e
internazionale. -----

Essa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il
coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special
modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale,
attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci

lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

- 4) La società cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----
- 5) Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----
- 6) La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

-----Art. 5 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico della società cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la società cooperativa ha come oggetto:-----

- la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti i servizi socio- sanitari ed in particolare: assistenza domiciliare agli anziani, ai portatori di handicap fisici e psichici;-----
- servizi sanitari e socio-sanitari presso residenze sanitarie, assistenziali, case di riposo e riabilitative, case-albergo, sia private che pubbliche;-----
- la prestazione di servizi presso altri moduli a carattere sanitario;-----
- la gestione di centri polidiagnostici e riabilitativi, nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività da parte di professionisti iscritti negli appositi albi;-----
- la gestione di centri sociali polivalenti per interventi finalizzati all'integrazione sociale, di centri di accoglienza e/o assistenza per anziani, disabili e persone fisicamente o socialmente emarginate;-----
- l'organizzazione di attività ricreative, di attività di animazione per anziani e disabili;-----
- l'organizzazione di incontri, dibattiti e convegni per diffondere e sensibilizzare la collettività circa le problematiche delle persone anziane, disabili e/o portatrici di handicap in genere;-----
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di

qualificazione e riqualificazione tecnico-professionale dei soci e degli operatori addetti ai servizi svolti dalla cooperativa.-----

Per lo svolgimento di tutte le suddette attività, potranno essere sottoscritte convenzioni con A.S.L., Comuni, Province, Regioni, Stato, Enti Pubblici e privati, società, cooperative, associazioni, gruppi e persone fisiche.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

La società cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----

La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in associazione temporanea d'impresa, per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.--

La società cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.-----

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.-----

La società cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del

raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 6 (Soci cooperatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;-----

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, e nei limiti previsti dalla legge;-----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della società cooperativa.-----

-----Art. 7 (Categoria speciale di soci)-----

La società cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci

cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della società cooperativa.--

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla società cooperativa;-----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della società cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 6 del presente statuto. -

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.-----

-----Art. 8 (Domanda di ammissione)-----

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà

contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax (ove disponibile);-----
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;-----
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;-----
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;-----
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali -----
e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

2. Se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

- d) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;-----
- e) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Art. 9 (Diritti e obblighi dei soci)-----

I soci hanno diritto di:-----

- a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e alla elezione delle cariche sociali;-----
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;-----
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferitisi alla gestione sociale;-----
- d) esaminare il libro soci e il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato.-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;---
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;-----

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono obbligati:-----

- a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; -----

- b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la società cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della società cooperativa stessa.-----

I soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

- a) e b) sono obbligati:-----

a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.-

Per tutti i rapporti con la società Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.-----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla

ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla società cooperativa.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla società cooperativa.-----

-----Art. 10 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.-----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società cooperativa.-----

-----Art. 11 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la società cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la società cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.-----

Il recesso dei soci volontari è libero.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----

-----Art. 12 (Esclusione)-----

1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo

amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa;-----
 - b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;-----
 - c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o inerenti al rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;-----
 - d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;--
 - e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società cooperativa;-----
 - f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.-----
2. Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.-----
3. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
4. L'esclusione diventa operante a far data dalla contestuale comunicazione del provvedimento e annotazione sul libro soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.-----
5. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----

-----Art. 13 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. -----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

-----Art. 14 Liquidazione-----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e

detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.-----

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,-----responsabilità dei soci cessati)-----

La società cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

La società cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del soprapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV -----
-----SOCI SOVVENTORI-----

-----Art. 16 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

-----Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto

denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore pari a €. 500,00.---
I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente statuto.-----
Le azioni sono emesse su richiesta del socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro soci.-----

----Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)----

1. Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.-----
2. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società cooperativa e agli altri soci della medesima. La società cooperativa può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.-----
3. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----
4. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota così come previsto al successivo art. 20. -----

-----Art. 19 (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori adeguatamente motivata.-----
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.-----

-----Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)-----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;-----
b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche

sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,
in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale
conferito dai soci cooperatori;-----

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un
terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora
quest'ultimo sia collegiale;-----

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come
segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti
effettuati:-----

- 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sociale
sottoscritto;-----

- 2 voti oltre 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro di
capitale sottoscritto;-----

- 3 voti oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro di
capitale sottoscritto;-----

- 4 voti oltre 20.000,00 euro e fino a 25.000,00 euro di
capitale sottoscritto;-----

- 5 voti oltre 25.000,00 euro di capitale sottoscritto.-----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o
rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque
motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori
verranno computati applicando un coefficiente correttivo
determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad
essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi
portati;-----

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3
anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La
decorrenza del recesso è fissata alla data di ricezione
della notifica del recesso stesso.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 21 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori
rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né
superiore ai limiti di legge. Il valore della quota
detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai
limiti di legge;-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,
confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; -----

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'articolo 22 e con il valore delle quote
eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed
agli eredi di soci deceduti; -----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme
versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9; -----

- 4) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;-----
- 6) dall'eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori.-----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.----

-----Art. 22 (Bilancio d'esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge (30%);-----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;-----
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;-----
- f) all'eventuale riserve per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

-----Art. 23 (Ristorni)-----

- 1. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di

ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote oppure di azioni di cui agli artt. 17 e ss. sottoscritte e versate.-----

2. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 24 (Organi sociali)-----

Sono organi della Cooperativa:-----

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci.

-----Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)-----

L'Assemblea: -----

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;-----
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;-----
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;-----
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;-----
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;-----
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;-----
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli

argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione;-----

n) sono riservate all'assemblea straordinaria:

- ☐ le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della società cooperativa;-----
- ☐ la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;-----
- ☐ le altre materie indicate dalla legge.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

-----Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)-----

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata, inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza. -----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.-----

-----Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti
o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi
diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al
voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti
o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del
giorno. -----

-----Art. 28 (Voto ed intervento)-----

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non
siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.-----

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,
qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. -----

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.---

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più
luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i
principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed
in particolare a condizione che: -----

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo
del proprio ufficio di presidenza, di accertare
inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all'ordine del giorno; -----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video
collegati a cura della società cooperativa, nei quali gli
intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la
riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il
soggetto verbalizzante.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro
socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima
categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia

Amministratore, Sindaco o dipendente della società cooperativa.-----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 10 soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.-----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.-----

-----Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.-----

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.-----

-----Art. 30 (Organo Amministrativo)-----

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.-----

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

---Art. 31 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)---

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. -----

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Perlomeno ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

-----Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera racc., fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la

trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.-----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----

-----Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.-----

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.-----

-----Art. 34 (Compensi agli Amministratori) -----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. -----

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari

cariche.-----
L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un
trattamento di fine mandato.-----

-----Art. 35 (Rappresentanza)-----

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di
Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di
fronte ai terzi e in giudizio.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle
deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori
Generali, Procuratori e Procuratori Speciali.-----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui
firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento
del Presidente.-----

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi
conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli
atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad
estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al
riguardo.-----

-----Art. 36 (Collegio Sindacale) -----

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque
nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e
due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dalla legge.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato
dall'Assemblea.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono
rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata
dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di
durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la
revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto
da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.-----

-----Art. 37 (Controllo contabile) -----

1. Il controllo contabile, se non è attribuito al collegio
sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato da
un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi
degli artt. 2409-bis e ss, del codice civile.-----

-----TITOLO VII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 38 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

-----Art. 39 (Devoluzione del patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.-----

-----TITOLO VIII -----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Art. 40 (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.-----

-----Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la società cooperativa:-----

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,
l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.-----

-----Art. 42 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice
civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a
norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

f.to Stefano Bonizzato-----

f.to Ciro Raiola notaio-----